



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Proposta di variazione tabellare

Il Presidente del Tribunale ;

sentiti il Presidente di sezione, i magistrati del settore penale dibattimentale ed i GOP in servizio come giudici onorari addetti al dibattimento penale;

sentito il Procuratore della Repubblica e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone ;

premesso che in data 30 dicembre 2022 è entrata in vigore la Riforma Cartabia e che occorre procedere a variazione tabellare al fine di regolamentare, con riferimento ai procedimenti a citazione diretta, la cd." udienza predibattimentale" disciplinata dagli art. 554 bis.e segg. c.p.p.;

che l'art. 554 bis c.p.p. (*Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta*) dispone:

- 1. L'udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.*
- 2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità. Se l'imputato non è presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.*
- 3. Le questioni indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito dopo compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 491.*
- 4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.*
- 5. In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.*
- 6. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso*

non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza. Quando l'imputato non è fisicamente presente, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

7. Se a seguito della modifica dell'imputazione, il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso indicato nell'ultimo periodo del comma 6, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma del medesimo comma. Se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, la relativa eccezione è proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi termini indicati nel periodo che precede.

8. Il verbale dell'udienza predibattimentale è redatto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2.

che l'art. 554-ter c.p.p. (Provvedimenti del giudice) dispone:

1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1.

Entro lo stesso termine, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in



quanto compatibile, l'articolo 545- bis commi 2 e 3.

3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione al pubblico ministero del fascicolo contenente la documentazione, i verbali e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.

4. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

considerato che l'udienza in esame svolge quindi due funzioni, che i giudici che terranno l'udienza predibattimentale dovranno scrupolosamente perseguire:

1) deflattiva-anticipatoria che consente al giudice dell'udienza predibattimentale di chiudere immediatamente il processo, per i motivi e con le formule sopra indicate;

2) organizzativa-sistematoria che ha lo scopo di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio e di epurare la vicenda processuale da ogni condizione patologica immediatamente evincibile, al fine di dare impulso alla speditezza del processo vero e proprio, che deve occuparsi soltanto di accertare i fatti, senza ostacoli procedurali di sorta;

che le disposizioni relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/22 integrato dal d.l. 162/22 convertito con modificazioni nella legge 30.12.22 n.199;


che secondo l'attuale assetto tabellare i procedimenti a citazione diretta vengono trattati da:

3 giudici togati: Carla Caponcello (allo stato sostituita dal giudice in applicazione endodistrettuale Gaetano di Martino), Carla Miceli e Ilenia Bongiorno, unitamente ai procedimenti provenienti dall'udienza preliminare o introdotti con decreto di giudizio immediato del GIP:

3 GOP in servizio come giudici onorari presso il Tribunale: Francesca Cafiso, Maurizio Salemi e Antonio Martinez in via esclusiva;

che le assegnazioni dei procedimenti a citazione diretta di nuova iscrizione, sono attribuiti con criteri oggettivi, avuto riguardo al numero finale nel registro generale notizie di reato, secondo il prospetto che segue:

Magistrato	Ruolo numero finale R.G.N.R.	Udienze
Dott.Caponcello (Di Martino)	4 e 6 (pen pari)	Mercoledì



Dott.ssa Miceli	8 e 6 (pen dispari)	Martedì
Dott.ssa Bongiorno	7	Mercoledì
Got Dott Cafiso	3 - 5	Martedì
Got Dott Martinez	1- 2	Lunedì- giovedì
Got Dott. Salemi	9- 0	Lunedì- giovedì


che dall'entrata in vigore della riforma Cartabia per i procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva, considerata la introdotta "diversità" fra il giudice dell'udienza predibattimentale e il giudice dell'udienza dibattimentale occorre quindi fissare:

1) i criteri di attribuzione dei procedimenti a citazione diretta per l'udienza predibattimentale;

2) i criteri di attribuzione dei procedimenti a citazione diretta all'esito dell'udienza predibattimentale nel caso in cui *non sussistendo le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative*, occorre fissare, per la prosecuzione del giudizio, la data dell'udienza dibattimentale;

che le udienze predibattimentali saranno fissate a partire dal mese di ottobre 2023, considerato che tutte le richieste di fissazione udienza sono state esitate e l'ufficio di Procura ha emesso il decreto di citazione diretta a giudizio entro il 30 dicembre 2022; che ciascun giudice terrà una udienza predibattimentale al mese a partire dal prossimo mese di ottobre;

che nei casi di procedimenti urgenti (con imputati sottoposti a misura o con reati a rischio prescrizione) l'udienza predibattimentale sarà fissata prima del mese di ottobre 2023 davanti al giudice competente (indicato nella tabella A di seguito riportata) nel giorno della sua ordinaria udienza dibattimentale (prima fascia); i procedimenti, se non definiti, saranno rinviati davanti al giudice indicato nella tabella B) di seguito riportata; che occorre altresì disciplinare le udienze di cui all'art. 420 quater comma 4 lett.b) n. 1 e 2 , nel caso in cui il soggetto nei cui confronti sia stata emessa sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del procedimento venga rintracciato ed il procedimento, a seguito della notifica della sentenza all'imputato, debba essere riaperto avanti alla medesima autorità giudiziaria;



DISPONE

i criteri di attribuzione dei procedimenti a citazione diretta per l'udienza predibattimentale e i giorni **dell'udienza predibattimentale a partire dal mese di ottobre 2023** sono indicati nella Tabella A di seguito riportata:

Tabella A

Magistrato	Ruolo numero finale R.G.N.R.	Udienze
Dott.Caponcello (Di Martino)	7	Ultimo Mercoledì del mese
Dott.ssa Miceli	4 e 6 (pen pari)	Ultimo martedì del mese
Dott.ssa Bongiorno	8 e 6 (pen dispari)	Ultimo Mercoledì del mese
Got Dott Cafiso	2 - 9	Ultimo Martedì del mese
Got Dott Martinez	0- 3	Ultimo giovedì del mese
Got Dott. Salemi	1-5	ultimo lunedì del mese

i criteri di attribuzione dei procedimenti a citazione diretta all'esito dell'udienza predibattimentale per la prosecuzione del giudizio **a partire dal mese di ottobre 2023** e i giorni di udienza sono indicati nella Tabella B sotto riportata:

Tabella B

Magistrato	Ruolo numero finale R.G.N.R.	Udienze
------------	---------------------------------	---------



Dott.Caponcello (Di Martino)	4 e 6 (pen pari)	Mercoledì(escluso l'ultimo del mese)
Dott.ssa Miceli	8 e 6 (pen dispari)	Martedì (escluso l'ultimo del mese)
Dott.ssa Bongiorno	7	Mercoledì (escluso l'ultimo del mese)
Got Dott Cafiso	3-5	Martedì(escluso l'ultimo del mese)
Got Dott Martinez	1- 2	Lunedì Giovedì(escluso l'ultimo del mese)
Got Dott. Salemi	0-9	Lunedì(escluso l'ultimo del mese) Giovedì

Per i procedimenti urgenti (con imputati sottoposti a misura o con reati a rischio prescrizione) l'udienza predibattimentale sarà fissata prima del mese di ottobre 2023 davanti al giudice competente (indicato nella tabella A) nel giorno della ordinaria sua udienza dibattimentale (prima fascia).

I procedimenti, se non definiti, saranno rinviati davanti al giudice indicato nella tabella B).

Le udienze di cui all'art. 420 quater comma 4 lett.b) n. 1 e 2 (nel caso in cui il soggetto nei cui confronti sia stata emessa sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del procedimento venga rintracciato ed il procedimento, a seguito della notifica della sentenza all'imputato,debba essere riaperto avanti alla medesima autorità giudiziaria) saranno celebrate:

- 1)il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;
- 2)il primo giorno non festivo del successivo mese di febbraio, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno.

Le udienze saranno tenute:

- 1) dal GOP in servizio come giudice onorario che tiene udienza in quella giornata o, in mancanza, da quello meno anziano se trattasi di procedimento o procedimenti a citazione diretta;



2) dal Giudice togato che tiene udienza in quella giornata o, in mancanza, da quello meno anziano se trattasi di procedimento o procedimenti provenienti dall'udienza preliminare.

La presente proposta adottata in via d'urgenza, ai sensi dell'art 40, comma II, della circolare sulla formazione delle tabelle, sarà esecutiva dal momento in cui il Consiglio Giudiziario esprimerà unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della magistratura.

La presente proposta va inserita sull'applicativo COSMAPP e comunicata ai Magistrati togati e onorari e al Direttore Amministrativo responsabile della cancelleria penale e della cancelleria GIP-GUP.

Caltagirone, 5 gennaio 2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott.ssa Giovanna Scibilia



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Caltagirone, 5 GEN 2023

IL DIRETTORE

Dott.ssa Giuseppina Limine

